



Comune di Larciano
Provincia di Pistoia

**REGOLAMENTO
PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PER TELEFONIA MOBILE**

(ai sensi dell'art. 8 comma 6 Legge n. 36 del 22/02/2001)

APPROVATO CON DELIBERA C.C. N. 80 DEL 29/10/2004

INDICE.....	1
ART. 1 - OGGETTO	2
ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE.....	2
ART. 3 - PRESCRIZIONI ED INDICAZIONI TECNICHE	2
ART. 4 – PROCEDIMENTI AUTORIZZATORI.....	3
ART. 5 - VIGILANZA E CONTROLLI	3
ART. 6 - CONVENZIONI	4
ART. 7 - RESPONSABILITA' E INADEMPIENZE	4
ART. 8 - PIANO ANNUALE	4
ART. 9 - MONITORAGGIO DELLE EMISSIONI ELETTROMAGNETICHE	4

ART. 1 - OGGETTO

Sono oggetto delle presenti norme l'installazione e la modifica di impianti per telefonia mobile.

Gli impianti nella loro progettazione, realizzazione, manutenzione ed esercizio sono soggetti al rispetto, oltre alle disposizioni generali in materia, alle seguenti disposizioni specifiche: Decreto Ministeriale n. 381 del 10-09-98, Legge Regionale n. 54/2000, Legge quadro n° 36 del 22/02/2001 e relative norme applicative, Dlgs 259/2003, D.P.C.M. 08/07/2003.

Gli impianti dovranno comunque essere soggetti al rispetto dei limiti e delle prescrizioni che deriveranno dalla evoluzione normativa intervenuta successivamente all'entrata in vigore del presente Regolamento.

Fanno parte integrante del presente regolamento i seguenti elaborati relativi all'identificazione delle aree sensibili di cui alla L.R. 54/2000 art. 3 comma 1 lettera a).

- _Tav. 1 Carta delle aree sensibili per lo specifico interesse storico architettonico, paesaggistico e ambientale sc. 1:10000
- _Tav. 2 Densità abitanti sc. 1:10000
- _Tav. 3 Carta delle aree sensibili per la particolare densità abitativa, di infrastrutture e/o servizi sc. 1:10000
- _Tav. 4 Carta delle aree compatibili sc. 1:10000
- _ Relazione Tecnica

ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Le norme che seguono si applicano all'intero territorio comunale. Ai fini dell'applicazione sono individuati i seguenti ambiti territoriali principali e precisamente: **Aree compatibili** :

Sono le aree nelle quali possono collocarsi le installazioni su strutture preferibilmente comuni a più gestori, così come individuate nella tav. 4.

Aree sensibili ai sensi dell'Art. 3 comma 1 lettera a), della L.R. n° 54:

Sono le aree di particolare interesse storico-architettonico e paesaggistico-ambientale e le aree di particolare densità abitativa, di infrastrutture e/o servizi nelle quali non è consentita l'installazione di impianti di telefonia mobile.

Nell'ambito delle aree sensibili sono incluse le seguenti aree ancorchè esterne alle aree sensibili: le aree comprese nel perimetro di cinquanta metri di distanza dagli edifici a funzione residenziale (siano esse di civile abitazione o case rurali) o da manufatti legittimamente edificati e suscettibili di essere trasformati in edifici residenziali.

Le aree occupate dai corsi d'acqua come identificate nella tav. 1 sono considerate aree sensibili anche se ricadenti nel perimetro delle aree compatibili, in quanto su tali aree non sono consentiti, ai sensi dello Statuto dei Luoghi del Piano Strutturale interventi di nuova edificazione o di realizzazione di opere che possono alterare lo Statuto dei Luoghi

ART. 3 - PRESCRIZIONI ED INDICAZIONI TECNICHE

Tutte le stazioni radio-base di nuova costruzione dovranno essere realizzate nelle Aree compatibili secondo le prescrizioni del presente articolo e sulla base dei requisiti tecnici che saranno emanati da specifico atto del Responsabile Servizio Ambiente per la formazione dell'Autorizzazione Amministrativa all'esercizio delle trasmissioni degli impianti di telefonia mobile.-

Gli impianti di telefonia mobile dovranno essere accessibili, oltre che al personale tecnico preposto alla installazione e alle manutenzioni, anche a tecnici incaricati dal Comune dell'attività di verifica e alle altre autorità preposte al controllo.

Gli impianti di trasmissione dei singoli gestori, dovranno di norma essere allocati su un unico palo, nella condizione che il valore di campo elettromagnetico, per singolo gestore, sia compatibile con l'obiettivo di qualità fissato dalla normativa vigente.

Tali impianti dovranno produrre il livello di campo elettromagnetico più basso possibile compatibilmente con l'efficacia del servizio svolto dagli stessi. Il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente dovrà essere

garantito anche nelle condizioni di massimo esercizio di tutti i trasmettitori autorizzati. In tutti i casi in cui il progetto faccia prevedere valori di campi elettromagnetici superiori alla metà dei valori limite di emissione fissati dal decreto prima della attivazione sarà necessario procedere a collaudo con misure strumentali .

L'accesso per manutenzione dovrà poter avvenire per percorsi esterni al lobo dei 20V/m ed alla zona di incertezza. L'efficacia di eventuali schermature installate a questo scopo dovrà essere verificata strumentalmente prima dell'attivazione del servizio.

Norme tecniche per gli impianti di telefonia mobile:

- Gli impianti di trasmissione dei singoli gestori nell'ambito dello stesso impianto devono essere di norma allongati sul palo con sviluppo delle installazioni esclusivamente in sovrapposizione verticale.
- I pali potranno avere una altezza massima di mt. 36; è esclusa dal limite di altezza l'eventuale asta del parafulmine. I gestori si impegnano ad utilizzare le migliori tecnologie presenti sul mercato al fine di ridurre l'occupazione di spazio sul palo.
- Le antenne saranno posizionate ad una altezza non inferiore a mt. 18 da terra e in coerenza con il disposto dell'Art. 5 comma 1 della Legge Quadro n° 36/2001.
- L'orientamento delle antenne contigue verticalmente ove possibile sarà alternato, in modo tale che non abbiano la stessa direzione di puntamento e non si produca una sovrapposizione dei campi elettromagnetici.
- Nel caso che nel raggio di 200 mt dal palo ricadano Aree Sensibili per la particolare densità abitativa, di infrastrutture e/o servizi (tav. 2), la direzione di puntamento delle antenne dovrà divergere da esse, così da creare un cono d'ombra nelle emissioni elettromagnetiche.
- Le sale apparati di supporto alle antenne dovranno essere preferibilmente realizzate interrato, compresa una zona condominiale per l'accesso alle sale. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale imporre la realizzazione di vani interrati in considerazione delle esigenze di tutela di particolari condizioni paesistiche ambientali e di valori storici architettonici.
- Nel caso di realizzazione di manufatti fuori terra lungo il perimetro recintato dell'area dell'impianto dovranno essere poste a dimora piante di medio fusto in modo da creare «schermatura di verde» dell'impianto stesso. La manutenzione di tale verde farà totale carico al gestore proprietario dell'impianto.-

Le eventuali opere edilizie connesse all'impianto di telefonia, saranno sottoposte, agli atti autorizzativi derivanti dalle normative legislative in materia.

ART. 4 – PROCEDIMENTI AUTORIZZATORI

L'installazione di impianti per telefonia mobile è subordinata al rilascio di autorizzazioni o alla denuncia di inizio attività secondo la normativa vigente con particolare riferimento al Dlgs 259/2003.

Ogni modifica agli impianti o apparati, sia per tipo, modello o altro, dovrà seguire le procedure previste dalla legge e del presente regolamento.

ART. 5 - VIGILANZA E CONTROLLI

Ai fini dell'attuazione delle presenti norme, le funzioni di controllo e vigilanza saranno svolte dal Comune, anche avvalendosi del Dipartimento Provinciale dell'ARPAT competente per la tematica radiazioni non ionizzanti, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia.

In particolare dovrà essere garantito l'accesso, da parte del personale incaricato dal Comune, alle sale apparati di ciascun gestore, al fine di poter verificare, tramite strumenti di lettura posti in luoghi accessibili, la potenza istantanea di ogni portante per ogni singola cella e il numero delle portanti accese.

Competono altresì al Dipartimento Provinciale dell'ARPAT le attività di controllo e vigilanza volte a garantire

- a) il rispetto dei limiti di esposizione dei campi elettromagnetici e delle misure di cautela;
- b) il mantenimento dei parametri tecnici dell'impianto dichiarati dal concessionario.

Restano ferme le competenze in materia di vigilanza nei luoghi di lavoro attribuite dalle disposizioni vigenti agli organi del Servizio sanitario nazionale.

Al fine di garantire le risorse economiche per effettuare le operazioni di controllo, i gestori dovranno versare al

Comune o ad altri soggetti ai quali sarà affidato l'incarico, una somma adeguata che sarà stabilita annualmente con atto del Dirigente del Servizio. Con lo stesso atto, saranno stabilite le eventuali garanzie fideiussorie da richiedere al rilascio dell'autorizzazione e/o annualmente.

ART. 6 - CONVENZIONI

I vani di alloggiamento e i pali di supporto alle antenne nelle aree di proprietà comunale saranno oggetto di concessione ai gestori, licenziatari di telefonia mobile, previa definizione delle condizioni contrattuali. I gestori preventivamente al rilascio dell'atto amministrativo da parte del servizio competente sottoscrivono apposita convenzione, che stabilisce la durata delle convenzioni, gli obblighi a carico del concessionario, nonché i canoni di concessione da sostenere.

I pali, i locali di alloggiamento e le opere di urbanizzazione connesse alla realizzazione delle stazioni radio base, saranno realizzate da parte dei gestori, salvo diverse determinazioni da parte dell'Amministrazione Comunale. A garanzia degli adempimenti del gestore, dovrà essere stipulata da esso apposita garanzia fidejussoria.

ART. 7 - RESPONSABILITA' E INADEMPIENZE

Le responsabilità dell'applicazione delle presenti norme sono a carico dei responsabili tecnici dei singoli impianti e dei proprietari degli stessi.

Nel caso di accertamenti di installazioni o di emissioni non conformi ai titoli autorizzativi e alla legislazione vigente in materia, il gestore titolare dovrà procedere all'adeguamento nel termine che verrà assegnato dall'Amministrazione Comunale. In caso di inadempienza si provvederà alla disattivazione dell'impianto, con spese a carico del proprietario o del titolare dell'impianto, anche tramite escussione della fideiussione di cui all'Art. 6, dandone comunicazione all'autorità competente.

L'impianto potrà essere riattivato solo a seguito di normalizzazione del medesimo accertata con le procedure previste dal presente regolamento che si applicano per quanto compatibile per la realizzazione di nuovi impianti.

ART. 8 - PIANO ANNUALE

I gestori interessati ad insediare o implementare gli impianti sul territorio comunale, devono presentare al COMUNE entro il 31 dicembre di ogni anno il *Piano di sviluppo annuale* della rete, nel quale possono essere anche evidenziate e motivate le necessità di ulteriore individuazione di siti per aree tecnologiche.

ART. 9 - MONITORAGGIO DELLE EMISSIONI ELETTROMAGNETICHE

Al fine di avere un quadro costante dei livelli di emissioni elettromagnetiche sul territorio il gestore dell'impianto procederà a proprie cure e spese ed effettuare verifiche di monitoraggio a cadenza semestrale avvalendosi dell'ARPAT territorialmente competente obbligandosi altresì ad inviare i risultati della verifica al Comune.